



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

LA RETTRICE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n 240;
- VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii;
- VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss. mm. ii;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il vigente Codice etico dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il vigente Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze emanato ai sensi dell'art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;
- VISTO il Codice di comportamento per la protezione delle libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il Decreto rettorale 7 giugno 2024, n. 750, prot. 131048 con il quale è stato costituito un Gruppo di lavoro per la redazione di un nuovo Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze ed il successivo Decreto rettorale 26 agosto 2024, n. 1160, prot. n. 193033 di proroga del termine per la conclusione dei lavori del gruppo di lavoro;
- VISTO il documento licenziato dal suddetto gruppo di lavoro recante nuovo "Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze";
- VISTA la nota della Rettrice prot. n. 9597 del 17 gennaio 2025 con la quale è stata comunicata l'apertura della fase di consultazione del documento redatto dal gruppo di lavoro da parte della comunità universitaria;
- TENUTO CONTO, al termine della suddetta fase di consultazione, delle osservazioni pervenute dai membri della comunità universitaria al nuovo "Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze";
- VISTO il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 6 febbraio 2025;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2025 con la quale l'organo ha espresso parere favorevole al nuovo "Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze", per la parte relativa al Codice Etico, e ha deliberato con riferimento alla parte relativa al Codice di Comportamento;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 febbraio 2025 con la quale l'organo ha espresso parere favorevole al nuovo "Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze", per la parte relativa al Codice di Comportamento e ha approvato la parte relativa al Codice Etico deliberando, inoltre, di *"inserire un ulteriore comma all'art.*



44 del suddetto Codice, nel quale sia prevista la durata della Commissione etica di Ateneo in due anni rinnovabili una sola volta”,

DECRETA

È emanato il nuovo “Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Firenze” nel seguente testo:

Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Firenze

PREAMBOLO.....	5
CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
Articolo 1 – Finalità e principi.....	7
Articolo 2 – Ambito di applicazione	8
CAPO II – PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI E ACCERTAMENTO DELLE CONDOTTE.....	9
Articolo 3 – Diritto all’eguale considerazione, cultura delle pari opportunità e promozione del merito	9
Articolo 4 – Abusi e molestie	10
Articolo 5 – Trasparenza e imparzialità.....	10
Articolo 6 – Doveri di correttezza.....	11
Articolo 7 – Libertà di insegnamento, di ricerca, di diffusione della conoscenza e di studio	11
Articolo 8 – Rispetto della riservatezza e protezione dei dati personali.....	12
Articolo 9 – Accertamento delle violazioni del codice e sanzioni	12
CAPO III – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CONNESSI ALL’ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12
Sezione I – Principi generali e ambito di applicazione.....	12
Articolo 10 – Principi generali	12
Sezione II – Norme di condotta, accertamento delle responsabilità e sanzioni.....	13
Articolo 11 – Regali, compensi e altre utilità	13
Articolo 12 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni	13



Articolo 13 – Comunicazione degli interessi e dei rapporti di collaborazione.....	14
Articolo 14 – Obblighi di astensione e conflitto d’interessi	14
Articolo 15 – Prevenzione della corruzione e tutela del segnalante	15
Articolo 16 – Trasparenza dell’attività istituzionale e tracciabilità.....	16
Articolo 17 – Comportamenti nei rapporti privati e abuso del ruolo istituzionale.....	16
Articolo 18 – Comportamento in servizio	17
Articolo 19 – Rapporti con il pubblico	17
Articolo 20 – Contratti ed altri atti negoziali.....	18
Articolo 21 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative	19
Articolo 22 - Disposizioni particolari per i dirigenti	20
Articolo 23 – Accertamento delle responsabilità e sanzioni di natura disciplinare relative al personale tecnico-amministrativo	21
Sezione III – Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media.....	21
Articolo 24 – Utilizzo delle tecnologie informatiche	21
Articolo 25 – Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media	22
CAPO IV – INTEGRITÀ ACCADEMICA E CONDOTTA ETICA NELLA DIDATTICA, RICERCA E TERZA MISSIONE.....	23
Sezione I – NORME ETICHE NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA.....	23
Articolo 26 – Principi generali dell’attività didattica	23
Articolo 27 – Principi etici nell’attività didattica	24
Sezione II – ASPETTI ETICI E DI COMPORTAMENTO NELLA RICERCA	24
Articolo 28 – Buone pratiche della ricerca	25
Articolo 29 – Aspetti etici della ricerca	25
Articolo 30 – Responsabilità dei ricercatori e garanzia dell’integrità	26
Articolo 31 – Pubblicità e trasparenza della ricerca	27
Articolo 32 – Tutela degli animali coinvolti nella ricerca.....	28
Articolo 33 – Risultati della ricerca e contrasto del fenomeno del plagio.....	28



Sezione III – NORME ETICHE NELLA TERZA MISSIONE	29
Articolo 34 – Aspetti etici della terza missione	29
Articolo 35 – Tutela della proprietà intellettuale.....	30
Articolo 36 – Organismi partecipati e società aventi caratteristiche di spin off e start up universitarie	30
Articolo 37 – Incompatibilità e conflitti d’interesse nella terza missione	30
CAPO V – STUDENTI	31
Articolo 38 – Principi generali e tutele fondamentali.....	31
Articolo 39 – Diritti e doveri degli studenti e comportamenti sanzionabili	32
CAPO VI - ACCERTAMENTO E SANZIONI.....	34
Articolo 40 - Accertamento delle responsabilità del personale	34
Articolo 41 – Sanzioni etiche nei confronti del personale	35
Articolo 42 – Accertamento delle responsabilità e sanzioni di natura disciplinare nei confronti degli studenti	36
Articolo 43 – Avvio del procedimento per l’accertamento di comportamenti contrari al presente Codice.....	36
CAPO VII – ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA E DISPOSIZIONI DI RINVIO	37
Sezione I – Organi consultivi e di verifica	37
Articolo 44 – Commissione etica di Ateneo.....	37
Articolo 45 - Istruttoria dinanzi alla Commissione etica di Ateneo	38
Articolo 46 - Funzioni consultive in materia di integrità della ricerca.....	38
Articolo 47 - Comitato etico per la ricerca	39
Sezione II – Norme transitorie e finali	40
Articolo 48 - Misure di pubblicità	40
Articolo 49 – Disposizioni transitorie.....	40
Articolo 50 – Entrata in vigore	41



PREAMBOLO

1. L'Università degli Studi di Firenze (di seguito anche Università di Firenze) è un'istituzione pubblica di alta cultura, che promuove e organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.
2. L'Università di Firenze, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi fondamentali riconosciuti dalle Convenzioni e dalle Carte dei diritti umani adottati in sede internazionale, europea e nazionale, consapevole della propria tradizione, afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, o relative a condizioni personali e sociali. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale.
3. Nell'Università di Firenze gli studenti e il personale, pur nella differenza dei ruoli e delle responsabilità, intrattengono relazioni molteplici e differenziate: ciò implica sia il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, sia l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione stessa da parte di tutti i suoi componenti e della collettività nazionale ed internazionale.
4. Il presente documento trae fondamentale ispirazione dalla necessità di promuovere una accurata definizione del comportamento e delle condotte di tutti i partecipanti alla comunità di Ateneo dell'Università di Firenze (definita anche comunità universitaria). Nella consapevolezza del ruolo socialmente essenziale dell'istituzione universitaria, ci si propone di sostenere il miglior perseguimento della cura dell'interesse pubblico.
5. Con l'adozione del presente Codice, l'Università di Firenze intende favorire l'onore, il buon nome e l'eccellenza dell'Ateneo, attraverso la costruzione e sviluppo di un ambiente improntato al dialogo e alla tolleranza, al rispetto delle diversità, alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica nazionale e internazionale, all'educazione ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti.
6. Con l'adozione del presente Codice l'Università di Firenze afferma i valori espressi nel Titolo I dello Statuto di Ateneo. La previsione di un unico codice che unisca le regole etiche e di comportamento risponde all'esigenza che tutte le componenti della comunità universitaria siano vincolate a un quadro di regole uniformi e omogenee al fine di rispettare, proteggere e promuovere con determinazione i valori cardine che ispirano l'intera istituzione universitaria.



7. L'Università di Firenze riconosce la necessità di un utilizzo etico delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale a favore del benessere sociale e ambientale, nel rispetto dei principi e dei valori europei, dei diritti fondamentali della persona, della non discriminazione e della normativa in materia di protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale.
8. L'Università di Firenze, sulla base della propria tradizione e del rispetto delle norme nazionali, europee e internazionali, promuove la pace e una cultura della consapevolezza e della responsabilità rispetto al tema del *dual use* dei risultati della ricerca, al fine di individuare i relativi rischi ed evitare e minimizzare gli eventuali danni.
9. L'Università di Firenze, secondo il dettato costituzionale, non ammette la ricerca né altre attività esplicitamente rivolte a fini bellici.
10. L'Università di Firenze riconosce nella conoscenza una risorsa essenziale per la crescita della collettività, considera il dialogo con la società e la diffusione del sapere come obiettivi fondamentali.
11. L'Università di Firenze sostiene la scienza aperta e partecipativa.
12. Gli appartenenti alla comunità universitaria, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e all'interno delle sedi universitarie, sono tenuti a osservare comportamenti che favoriscano la salvaguardia ambientale.
13. L'Università di Firenze garantisce e promuove il benessere psico-fisico di tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.
14. L'approvazione del presente Codice costituisce una misura generale in grado di prevenire i rischi della corruzione e per attuare in concreto le strategie di prevenzione della corruzione che sono state individuate sia nel Piano Strategico dell'Ateneo sia all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Università di Firenze (PIAO).
15. Il presente Codice integra le disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla comunità universitaria, dalle quali conseguono diritti e doveri.
16. Ai fini del presente Codice per:
 - a) "personale" si intende tutto il personale dell'Università di Firenze, comprendente sia i docenti e ricercatori sia il personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato e determinato e i collaboratori esperti linguistici.
 - b) "dipendente pubblico" di seguito "dipendente" si intende il personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del D.lgs 165/2001, e sue modifiche e integrazioni, in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Università di Firenze.



CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità e principi

1. Il presente Codice esprime i valori, i principi e le regole etiche a cui deve ispirarsi la comunità universitaria; definisce le regole di comportamento della stessa e di tutti coloro che entrano in relazione con l'Ateneo ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
2. L'Università di Firenze riconosce, tutela e garantisce i valori della Costituzione della Repubblica italiana, in particolare per quanto attiene alla tutela dei diritti fondamentali, allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (articoli 9 e 33), alla libertà di insegnamento (articolo 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34), nonché ad ogni altro valore e principio sancito nello Statuto di Ateneo. Si impegna altresì a garantire la semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche.
3. Il presente Codice impegna tutti i membri della comunità universitaria ad assumere comportamenti idonei a diffondere i valori fondamentali della legalità, trasparenza, solidarietà e rifiuto di ogni discriminazione; a garantire il rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e tutela della libertà e dignità della persona, della libertà di insegnamento, ricerca e studio; a sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e la condivisione degli ideali promossi dall'Università di Firenze; a perseguire e garantire il criterio del merito; a promuovere il principio della garanzia di qualità quale fattore fondamentale per il perseguimento dei compiti istituzionali dell'Ateneo.
4. Il presente Codice costituisce anche integrazione e specificazione dei principi e delle norme enunciati dal “**Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici**”, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (in seguito anche Codice generale), così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.
5. Il presente Codice recepisce e promuove le disposizioni e i principi contenuti nella Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione europea dell'11 marzo 2005 riguardante la “Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori”, nonché i principi contenuti nel Codice Europeo per l'Integrità della Ricerca (*All European Academies federation – ALLEA, 2023*), della Carta dei diritti degli studenti universitari.
6. Le norme contenute nel Codice si integrano con gli atti normativi generali di Ateneo, tra i quali il “Regolamento relativo all'istituzione e al funzionamento del Collegio di



disciplina dell'Università degli Studi di Firenze", il "Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali delle professoresse, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori dell'Università di Firenze" e la "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti".

7. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo contribuisce ad assicurare la coerenza dei contenuti del Codice con il sistema di misurazione e valutazione della performance.
8. La Commissione etica, il Comitato etico per la ricerca e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza hanno, secondo le relative competenze, il compito di garantire il rispetto del presente Codice all'interno della comunità universitaria.
9. Il Senato Accademico dell'Università di Firenze vigila sulla corretta applicazione del presente Codice.
10. L'uso nel presente Codice del maschile non marcato risponde solo a esigenze di semplicità e chiarezza nella redazione del testo.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Codice **si applica all'intera comunità universitaria**, ossia al personale docente (professori e ricercatori), ai dirigenti, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti. Si applica altresì ai titolari di contratti di insegnamento e ricerca e di insegnamento, ai titolari di borse di studio e di ricerca, ai cultori, agli altri studiosi che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dai Dipartimenti nei limiti delle specifiche disposizioni applicabili alle rispettive categorie di destinatari.
2. Agli effetti del Codice si intendono studenti coloro che sono iscritti ai corsi di studio e/o fruiscono dell'offerta didattica a qualunque titolo dell'Università di Firenze, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dottorandi di ricerca, gli specializzandi, gli studenti iscritti presso altre Università, anche straniere, che frequentano l'Ateneo a qualunque titolo per fini didattici e/o di ricerca.
3. Le disposizioni di cui al Capo IV del Codice si applicano, altresì, in quanto compatibili, ai *visiting professor*, *visiting researcher* e *invited lecturers* che si trovano temporaneamente ospiti presso l'Università di Firenze per ragioni di studio, ricerca e didattica.
4. I principi generali e gli obblighi di comportamento nell'attività didattica, di ricerca e di terza missione si applicano, altresì, in quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l'Ateneo. Rientrano in tale categoria:



- a. i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese esecutrici di opere o fornitori di beni e servizi a favore dell'Ateneo;
 - b. ogni altro soggetto a cui la normativa estenda l'applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Università di Firenze.
5. Le norme di condotta per il personale tecnico amministrativo, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sue modifiche e integrazioni, si intendono quali principi generali per il personale in regime di diritto pubblico (personale docente), ferme restando le disposizioni sui doveri di comportamento contenute nei rispettivi ordinamenti e tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto dell'Università di Firenze.

CAPO II – PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI E ACCERTAMENTO DELLE CONDOTTE

Articolo 3 – Diritto all'eguale considerazione, cultura delle pari opportunità e promozione del merito

1. L'Università di Firenze riconosce pari dignità e rispetto a tutti i membri della comunità universitaria e rifiuta ogni forma di pregiudizio e di discriminazione, diretta o indiretta, di individui o gruppi, in ragione di fattori quali la nazionalità, le origini sociali, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'identità sessuale o il genere.
2. L'Università di Firenze promuove la realizzazione delle pari opportunità, anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione.
3. L'Università si impegna ad abbattere le barriere di tipo fisico, culturale, sociale ed economico che impediscono, in particolare, alle persone con disabilità l'accesso alle attività che in essa si svolgono.
4. L'Università di Firenze promuove la valorizzazione delle competenze e riconosce il merito quale criterio essenziale di accrescimento personale e professionale.
5. L'Università di Firenze contrasta ogni forma di favoritismo, ossia ogni situazione in cui un componente della comunità universitaria si avvalga indebitamente della propria o altrui posizione al fine di concedere e ottenere benefici, favorire incarichi e carriere, non per merito ma per vincoli di parentela, di associazione o di altra impropria affinità, comunque per ragioni diverse da qualità di ordine didattico, scientifico o professionale.



Articolo 4 – Abusi e molestie

1. L'Università di Firenze riconosce il diritto ad un ambiente in cui i rapporti interpersonali siano improntati, al di là della diversità dei ruoli, alla correttezza ed al rispetto della libertà e della dignità della persona e si impegna altresì a realizzare iniziative formative ed educative finalizzate a promuovere la cultura del rispetto della persona in ogni suo aspetto.
2. L'Università di Firenze non tollera in modo assoluto comportamenti con connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e vessatorie, abusi e molestie morali o sessuali, in quanto lesivi della dignità umana ed assicura alle vittime una sollecita e incondizionata protezione tramite il Consigliere di fiducia, garantendo la riservatezza e azioni atte a prevenire eventuali ritorsioni.
3. Ai fini del presente Codice per la definizione di molestia morale o sessuale e per la relativa disciplina si rinvia a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia e dal "Regolamento di Ateneo per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio".

Articolo 5 – Trasparenza e imparzialità

1. L'Università di Firenze promuove la legalità e la trasparenza in relazione ad ogni atto, nonché l'imparzialità, l'obiettività e l'adeguata motivazione delle decisioni ove prescritto.
2. I destinatari del presente Codice sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti d'interesse, anche potenziali; essi assicurano, nello svolgimento delle rispettive funzioni, la parità di trattamento ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Codice nei confronti dei destinatari dell'attività svolta nonché l'imparzialità del proprio operato.
3. I membri della comunità universitaria rifiutano donazioni, finanziamenti e altre utilità che possano determinare comportamenti in violazione del principio di imparzialità e si astengono dall'utilizzo delle strutture e delle risorse umane, tecniche e finanziarie dell'Università per finalità non connesse all'esercizio delle attività istituzionali.
4. La collaborazione dell'Università di Firenze con enti pubblici o privati per finalità legittime e condivise si svolge nel rispetto dell'istituzione, dell'indipendenza degli appartenenti alla comunità universitaria, nonché della loro libertà da pressioni politiche e da interessi privati.



Articolo 6 – Doveri di correttezza

1. Tutti i membri della comunità universitaria sono tenuti a:
 - a. adempiere agli obblighi connessi con il loro ruolo;
 - b. improntare i rapporti con gli altri membri della comunità universitaria e con quanti abbiano contatti con l'Ateneo, a principi di lealtà e rispetto reciproco;
 - c. adempiere in modo scrupoloso e corretto ai compiti didattici e di assistenza agli studenti;
 - d. semplificare l'accesso alle informazioni e adempiere prontamente alle istanze di accesso ai documenti amministrativi nei termini e secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
 - e. non utilizzare indebitamente la denominazione, il logo e i simboli istituzionali dell'Università di Firenze;
 - f. non recare danno alla reputazione, al prestigio e all'immagine dell'Ateneo, fatto salvo il legittimo esercizio del diritto di critica costituzionalmente garantito;
 - g. non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti pubblici o privati, i cui interessi confliggano con quelli dell'Ateneo;
 - h. non svolgere attività professionale, eccetto il caso del patrocinio penale e ferma restando la verifica dell'insussistenza di profili di conflitto d'interesse, in cui sia controinteressata l'Università di Firenze.

Articolo 7 – Libertà di insegnamento, di ricerca, di diffusione della conoscenza e di studio

1. L'Università di Firenze favorisce libertà e autonomia nella didattica, nella ricerca, nella terza missione, nello studio e nell'apprendimento. I professori, i ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca e, nell'ottica di garantire la più ampia trasparenza delle attività di ricerca e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di proprietà intellettuale, a pubblicizzare e diffondere i risultati dei propri studi e ricerche, indicando la struttura universitaria di afferenza e gli eventuali finanziamenti di cui si siano avvalsi.
2. L'Università di Firenze favorisce la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere il rispetto dei diritti delle persone, nonché nel pieno rispetto delle libertà di cui al comma 1, lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione finalizzata a uno sviluppo e uno stile di vita sostenibili, ai diritti umani, la parità di genere, la promozione di una cultura pacifica e non violenta, la cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità culturali.



3. L'Università di Firenze promuove l'apertura dei risultati delle attività di ricerca alla diffusione e conoscenza di tutta la società, in modo da favorire la comprensione e la fruizione diretta dei benefici della scienza e della tecnologia, anche in linea con le politiche nazionali in tema di terza missione.
4. Tutti i docenti si astengono da ogni comportamento limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio.
5. I tecnologi a tempo indeterminato e a tempo determinato esercitano le funzioni stabilite dalla normativa vigente nel rispetto dei principi indicati nei commi precedenti.

Articolo 8 – Rispetto della riservatezza e protezione dei dati personali

1. L'Università di Firenze rispetta la protezione dei dati personali e la riservatezza. In particolare, tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti a:
 - a. garantire la riservatezza di persone o enti di cui l'Università di Firenze detiene informazioni protette, con particolare riguardo agli studenti;
 - b. non rivelare dati o informazioni riservate, riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
 - c. consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri di ufficio ed alle regole in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Accertamento delle violazioni del codice e sanzioni

1. Salvo che non sia indicato diversamente, per l'accertamento e le sanzioni relative alle violazioni del presente Codice si applicano le norme previste nel Capo VI.

CAPO III – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Sezione I – Principi generali e ambito di applicazione

Articolo 10 – Principi generali

1. Fatto salvo l'ambito di applicazione definito dall'articolo 2, comma 5, del presente Codice, le norme della Sezione II integrano e specificano le previsioni del Codice di



comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss. mm e ii. (nel seguito del testo Codice di comportamento nazionale).

2. Una copia del presente Codice e del Codice di comportamento nazionale viene conferita al personale all'atto della presa di servizio.

Sezione II – Norme di condotta, accertamento delle responsabilità e sanzioni

Articolo 11 – Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede né sollecita e accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità. Il dipendente può eccezionalmente accettare regali di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali, e nell'ambito delle consuetudini internazionali.
2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore s'intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a quanto previsto dall'art. 4 del Codice di comportamento nazionale. Il dipendente non può comunque ricevere, per sé o per altri, somme di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro.
3. Nel caso in cui il dipendente abbia ricevuto regali o utilità al di fuori dei casi consentiti dal presente articolo e non abbia potuto rifiutare materialmente e per motivi documentabili tale ricezione, ne dà tempestiva comunicazione scritta al responsabile dell'Ufficio di afferenza. Qualora non fosse possibile la restituzione di tali regali o utilità sono consegnati all'Ufficio Affari patrimoniali ed economici dell'Area Patrimonio e servizi economici dell'Università di Firenze.
4. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. Ai fini del presente comma per incarichi di collaborazione si intendono gli incarichi extraistituzionali come individuati in base ai regolamenti d'Ateneo o alla normativa vigente.

Articolo 12 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente sulla libertà di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al Dirigente dell'area di afferenza o al Direttore del Dipartimento o del Centro di afferenza, nonché per conoscenza al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui specifici ambiti di interesse possano



interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura cui il dipendente è assegnato. Il presente articolo non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Articolo 13 – Comunicazione degli interessi e dei rapporti di collaborazione

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in materia, il dipendente, all'atto dell'assegnazione alla Struttura, comunica al Dirigente dell'area di afferenza o al Direttore del Dipartimento o del Centro di afferenza, nonché per conoscenza al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, e che interferiscano con l'attività e le decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle procedure a lui affidate. Tale informazione precisa se il rapporto di collaborazione coinvolge la propria persona, i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente.

Articolo 14 – Obblighi di astensione e conflitto d'interessi

1. Il dipendente si astiene dal prendere e dal partecipare all'adozione di decisioni, o da attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
2. Il dipendente si astiene comunque in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Qualora il dipendente ritenga sussistere un conflitto, anche potenziale, ovvero avverta il rischio di un conflitto, tra le attività del proprio ufficio e un interesse personale proprio o degli altri soggetti indicati al presente articolo, ne dà tempestiva comunicazione in forma scritta al Dirigente dell'area di afferenza o al Direttore del Dipartimento o del Centro di afferenza, nonché per conoscenza al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, allegando ogni utile informazione a valutarne la rilevanza; i destinatari



della comunicazione di cui sopra si pronunciano sulla rilevanza del conflitto di interessi, anche decidendo in merito all'astensione, con l'adozione degli atti conseguenti. Qualora il conflitto di interessi riguardi un dirigente, la decisione è assunta dal Direttore Generale; nel caso in cui riguardi il Direttore Generale o un Direttore di Dipartimento la decisione è assunta dal Rettore.

4. L'Università adotta le misure opportune per la tenuta e l'archiviazione delle pronunce sulle astensioni dei dipendenti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
5. Il dipendente non usa a fini privati nè diffonde le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Università di Firenze. Nell'ambito del presente Codice i "fini privati" comprendono ogni fine diverso da quello istituzionale e pertinente al rapporto con l'Ateneo.
6. Ferma restando la disciplina d'Ateneo in materia di incompatibilità e incarichi extraistituzionali, il dipendente che ricopra cariche gestionali o di rappresentanza in enti pubblici e privati, anche non partecipati, nell'ambito di tali organismi si astiene dal prendere o partecipare a decisioni in conflitto d'interessi, in concorrenza o in contrasto con l'Ateneo, comunicando all'Amministrazione tale situazione.
7. Il dipendente non assume incarichi di patrocinio e di assistenza legale – anche per interposta persona ovvero partecipando ad associazioni o società di professionisti – nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o avverso gli Enti controllati dall'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo o gli Enti controllati dall'Ateneo.
8. Sono vietati gli incarichi assunti in contrasto con la disciplina sull'utilizzo del marchio o dei segni distintivi dell'Ateneo, che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso, o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità.

Articolo 15 – Prevenzione della corruzione e tutela del segnalante

1. Il dipendente è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e le prescrizioni in materia contenute nel PIAO dell'Università di Firenze, e a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Al fine dell'attivazione del sistema di garanzie di tutela della riservatezza il dipendente segnala situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di



lavoro al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Resta ferma la possibilità di inoltrare la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (anche ANAC) e, in presenza dei necessari presupposti, di denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria e/o contabile. Al segnalante (c.d. whistleblower) si applica il sistema di garanzie e di tutela previste dalla normativa vigente.

3. Sulle modalità e la procedura per la segnalazione, si rimanda all'apposita sezione del sito istituzionale dell'Università di Firenze.
4. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione come conseguenza della segnalazione effettuata ai sensi del presente articolo, ne dà comunicazione all'ANAC, personalmente o per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione.

Articolo 16 – Trasparenza dell'attività istituzionale e tracciabilità

1. Il dipendente assicura che l'attività amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di trasparenza secondo la disciplina normativa in vigore e presta la propria collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti ad obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale dell'Università di Firenze.
2. I Responsabili delle strutture e degli uffici garantiscono la regolare comunicazione dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1, in coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Al fine di garantire la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il dipendente utilizza gli strumenti informatici dell'Ateneo, seguendo le modalità di diffusione e di archiviazione definite dalle procedure interne.
4. Il dipendente presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 17 – Comportamenti nei rapporti privati e abuso del ruolo istituzionale

1. Nei rapporti privati, anche se intercorrenti con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non utilizza in modo improprio la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettino e si astiene da comportamenti che possano recare danno all'immagine dell'Università di Firenze, anche nell'ambiente digitale.
2. Il dipendente non può usare il nome, il marchio e il logo dell'Università se non per attività collegate all'incarico svolto ovvero per ragioni comunque inerenti all'ufficio ricoperto e secondo quanto previsto dalla normativa di Ateneo.



Articolo 18 – Comportamento in servizio

1. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da condotte arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che determinino effetti discriminatori.
2. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti tali attività e decisioni.
3. Il dipendente utilizza gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti informatici e telematici, i telefoni messi a disposizione e i mezzi di trasporto dell'Amministrazione con particolare cura e diligenza e secondo le modalità previste, senza appropriarsi di alcun bene e senza utilizzarlo per fini personali.
4. Il dipendente che nell'ambito della sua attività consegue o genera diritti di proprietà intellettuale di spettanza dell'Ateneo e suscettibili di tutela e valorizzazione, deve informarne tempestivamente il Responsabile della struttura e il Responsabile scientifico e comunque gli Uffici preposti, secondo quanto previsto dai regolamenti interni in materia, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'eventuale tutela.

Articolo 19 – Rapporti con il pubblico

1. Nei rapporti con il pubblico il dipendente:
 - a. si attiene ai principi di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza ed equità;
 - b. favorisce l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione;
 - c. opera con spirito di servizio, cortesia e disponibilità;
 - d. risponde alle richieste degli utenti nei termini più completi, accurati e tempestivi possibili, utilizzando i mezzi di comunicazione a sua disposizione;
 - e. si astiene da qualsiasi trattamento preferenziale;
 - f. assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Amministrazione nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi;
 - g. osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.
2. Il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche o comportamenti offensivi nei confronti dell'Ateneo, dei colleghi e di altri soggetti o dai quali possano derivare pregiudizi al prestigio, al decoro, all'immagine o all'imparzialità dell'Ateneo, fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e di diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali.



3. Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome dell'Università di Firenze solo il Rettore e le persone da lui autorizzate.

Articolo 20 – Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell'Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Università di Firenze abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali a titolo privato abbia stipulato contratti o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.
3. Nel caso in cui l'Università di Firenze debba concludere contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
4. Il dipendente che a titolo privato conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il Responsabile della struttura di afferenza.
5. Nella predisposizione degli atti di gara non vengono previste posizioni di vantaggio nell'indicazione dei requisiti tecnico-economici e nell'identificazione delle specifiche tecniche. Nei confronti degli operatori economici che concorrono alle gare di appalto, il dipendente limita i contatti personali a quelli strettamente indispensabili alla trattazione delle pratiche di ufficio. Eventuali richieste di chiarimento devono essere formalizzate per iscritto ed i contenuti delle relative risposte, se di interesse generale, resi noti mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo.
6. Ove si trovino in una delle situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4:
 - a. il Dirigente informa per iscritto il Direttore Generale;
 - b. il Direttore di Dipartimento e il Direttore del Centro informano per iscritto il Rettore



- c. il Rettore e il Direttore Generale informano per iscritto il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
7. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei dipendenti ad esso assegnati, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il Responsabile della struttura o dell'ufficio.

Articolo 21 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, vigilano sull'applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e del presente Codice, per quanto di rispettiva competenza, il Rettore, il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento e dei Centri, i Dirigenti, tutti i responsabili di posizioni organizzative, nonché gli uffici preposti ai procedimenti disciplinari.
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano, inoltre, alle prescrizioni del PIAO.
3. L'Ufficio preposto ai Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni di cui all'art. 55-bis e seguenti del d. lgs. n. 165/2001, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, cura l'istruttoria delle proposte di aggiornamento dei capi I, II, III del presente Codice, svolge l'esame delle segnalazioni di violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 e del presente Codice, e raccoglie i dati sulle condotte illecite accertate e sanzionate.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica periodicamente la diffusione della conoscenza delle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 e del presente Codice, avvalendosi dei responsabili delle strutture ai fini del monitoraggio annuale sulla loro attuazione e curando la pubblicazione dei risultati del monitoraggio sul sito istituzionale e la comunicazione degli stessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, insieme alla Commissione etica prevista nel capo VII, cura la diffusione della conoscenza del presente Codice, avvalendosi anche di circolari, informative e della organizzazione dei seminari di formazione e aggiornamento. Le iniziative sono svolte d'intesa con la struttura dell'Ateneo competente in materia di personale.
6. Nei limiti delle risorse finanziarie, l'Università:
 - a. garantisce lo svolgimento di attività formativa e di divulgazione sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, sia a seguito di assunzione, sia in caso di



progressione di carriera, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità;

- b. si impegna a rafforzare, attraverso iniziative formative, la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità e dell'inclusione al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunità universitaria e promuovere il benessere organizzativo;
- c. adotta iniziative di collaborazione con altre Amministrazioni finalizzate alla prevenzione di fenomeni corruttivi, onde garantire il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 22 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
2. Il dirigente svolge con diligenza le sue funzioni, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento finalizzato al miglioramento dell'organizzazione e al conseguimento degli standard di efficienza ed efficacia dei servizi stabiliti dall'Amministrazione.
3. Il dirigente, prima di assumere le funzioni, comunica all'Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli interessi finanziari che possano determinare un conflitto di interessi; dichiara, inoltre, se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività che lo pongano in contatto frequente con l'ufficio da dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti ad esso.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza nei rapporti con i colleghi, con i collaboratori e i con destinatari dell'azione amministrativa; cura, altresì, che le risorse umane ed economiche assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente, compatibilmente con le risorse disponibili, favorisce: il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto; l'instaurarsi di rapporti rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia; la circolazione delle informazioni; la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale del personale, l'inclusione lavorativa e la valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità e della professionalità del personale; affida gli



incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione; svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura con imparzialità e rispettando i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei risultati e il comportamento organizzativo, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ateneo.

7. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie per il contrasto degli illeciti secondo la normativa vigente, segnala prontamente all'Autorità disciplinare competente gli illeciti di cui viene a conoscenza, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione, salvi gli obblighi di denuncia come per legge; nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito, adotta ogni cautela prevista dalla legge a tutela del segnalante.

Articolo 23 – Accertamento delle responsabilità e sanzioni di natura disciplinare relative al personale tecnico-amministrativo

1. Per il personale tecnico-amministrativo, le violazioni degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal presente capo, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal PIAO integrano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e sono fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del relativo procedimento, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai sensi della vigente normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. La violazione degli obblighi suindicati può dare luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente.
3. La responsabilità per la violazione degli obblighi di condotta di cui al presente Codice da parte del personale tecnico-amministrativo è accertata secondo le modalità previste dal capo VI del presente Codice.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge e di contratto collettivo.

SEZIONE III – UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E SOCIAL MEDIA

Articolo 24 – Utilizzo delle tecnologie informatiche

1. Il dipendente è tenuto ad avvalersi delle dotazioni e delle tecnologie informatiche messe a disposizione dall'Ateneo ai soli fini istituzionali, secondo criteri di responsabilità e assicurando l'uso efficiente ed efficace delle stesse.



2. L'utilizzo dell'account istituzionale è consentito a ogni dipendente per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibile e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'*account* istituzionale.
3. L'Università di Firenze non consente l'utilizzo delle risorse informatiche, *hardware* e *software*, secondo modalità che pregiudichino il corretto funzionamento dei sistemi informativi di Ateneo e interferiscano con le attività degli altri utenti.
4. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
5. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
6. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.
7. Il dipendente dell'Università di Firenze è tenuto alla corretta custodia delle credenziali di accesso alle risorse informatiche ed è vietato accedere a risorse per le quali non si è autorizzati, tramite operazioni di pirateria informatica, contraffazione della password o altri mezzi illeciti o fraudolenti.
8. Il dipendente dell'Università di Firenze è tenuto all'utilizzo corretto e in sicurezza della postazione di lavoro assegnata per l'attività lavorativa, nel rispetto delle linee guida sulla sicurezza informatica e sul lavoro agile.
9. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è fonte di responsabilità disciplinare, secondo le previsioni di cui all'art. 23 del presente Codice.

Articolo 25 – Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media



1. Il dipendente dell'Università di Firenze è tenuto a rispettare la missione e i valori dell'Ateneo, astenendosi da comportamenti che ne possano ledere la reputazione e il buon nome.
2. Il marchio/logotipo e il nome dell'Università di Firenze, secondo quanto previsto dalle norme di Ateneo in materia, possono essere utilizzati solo per scopi istituzionali. In nessun caso possono essere associati ad attività private dei componenti della comunità universitaria.
3. Nelle attività di comunicazione a titolo personale, in particolare nell'uso dei social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
4. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Università di Firenze o della pubblica amministrazione in generale, fatta salva la libertà di manifestare il proprio pensiero costituzionalmente garantita.
5. Al fine di garantire i necessari profili di riservatezza, le comunicazioni afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
6. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è fonte di responsabilità disciplinare, secondo le previsioni di cui all'art. 23 del presente Codice.

CAPO IV – INTEGRITÀ ACCADEMICA E CONDOTTA ETICA NELLA DIDATTICA, RICERCA E TERZA MISSIONE

SEZIONE I – NORME ETICHE NELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 26 – Principi generali dell'attività didattica

1. L'Università promuove lo svolgimento di un'attività didattica responsabile e di elevata qualità attraverso il perseguimento dei migliori standard riconosciuti a livello internazionale, la valorizzazione delle capacità ed esperienze individuali, l'arricchimento continuo delle conoscenze; garantisce lo sviluppo di programmi di formazione volti a rafforzare e difendere i valori etici e l'integrità accademica; incentiva la discussione e il confronto sulle questioni etiche d'interesse per la comunità.



2. Il personale docente adempie correttamente i propri doveri istituzionali osservando le norme dell'ordinamento giuridico universitario, dello Statuto di Ateneo, della Carta europea dei ricercatori ispirando ad essi la propria condotta.
3. Nessuna attività professionale ed extraistituzionale, pur autorizzata, può giustificare il non corretto adempimento dei doveri relativi all'attività didattica.

Articolo 27 – Principi etici nell'attività didattica

1. L'Università di Firenze riconosce negli studenti una componente centrale della propria comunità verso la quale orienta la propria attività, promuovendo percorsi formativi di alto livello culturale e professionale; sostiene l'accesso agli studi superiori adoperandosi per la rimozione degli eventuali ostacoli anche in collaborazione con l'Ente regionale per il diritto allo studio, con gli altri Atenei e gli Istituti di formazione nazionali ed internazionali.
2. L'attività didattica deve essere svolta personalmente da ciascun docente con diligenza, assiduità, puntualità, regolarità, ed essere improntata a imparzialità, rigore, chiarezza, attenzione all'aggiornamento delle informazioni e rispetto degli studenti, dei loro diritti e della loro cultura.
3. Tra i compiti didattici dei docenti è compreso il dovere di prestare attenzione alle esigenze degli studenti, rispondere alle loro domande e raccogliere le loro sollecitazioni.
4. I compiti e i carichi didattici dei docenti comprendono: l'assistenza agli studenti per il chiarimento dei contenuti teorici e pratici delle lezioni e per la stesura di elaborati e tesi per la prova finale; la partecipazione alle commissioni di esame e di laurea; lo svolgimento di attività didattiche e formative propedeutiche e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo; il ricevimento studenti; lo svolgimento personale dei corsi assegnati nel rispetto degli orari delle lezioni; l'attività di orientamento e tutorato; l'assolvimento di compiti organizzativi interni e la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.
5. Eventuali assenze alle lezioni devono essere motivate solo da cause di forza maggiore, motivi di salute e/o impegni scientifici o istituzionali, e comunicate tempestivamente agli studenti.
6. Il docente non interpone interessi personali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e si astiene da situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento degli esami di profitto o di altre funzioni didattiche.

SEZIONE II – ASPETTI ETICI E DI COMPORTAMENTO NELLA RICERCA



Articolo 28 – Buone pratiche della ricerca

1. Questa sezione descrive le buone pratiche di ricerca nei seguenti contesti:
 - a. Ambiente di ricerca.
 - b. Formazione, supervisione e tutoraggio.
 - c. Procedure relative alla ricerca.
 - d. Doveri di rispetto.
 - e. Pratiche e gestione dei dati.
 - f. Gruppi di ricerca.
 - g. Pubblicazione, disseminazione e autorialità.
 - h. Revisione e valutazione.

Articolo 29 – Aspetti etici della ricerca

1. L'Ateneo, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, riconosce, promuove e tutela la libertà e l'autonomia del pensiero e della ricerca scientifica; si impegna a garantire nell'attività di ricerca alti standard di rigore e integrità e promuove azioni affinché tutti coloro che sono coinvolti nella ricerca li osservino.
2. L'attività di ricerca deve ispirarsi ai principi del rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte, della deontologia professionale, della responsabilità, della correttezza, della collaborazione, della diligenza, dell'integrità, dell'equità, della fiducia e della trasparenza. I ricercatori sono tenuti a garantire indipendenza, correttezza e completezza dell'informazione scientifica e a evitare situazioni di conflitto di interesse secondo quanto indicato nelle norme del Capo III e del Capo IV, Sezione III, del presente Codice.
3. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono responsabili della qualità e della trasparenza della propria attività scientifica e di ricerca, nel rispetto dei più elevati standard etici relativi a metodologie, diffusione e utilizzo dei risultati.
4. L'attività di ricerca non deve perseguire finalità e obiettivi in contrasto con i principi e i valori del presente Codice e con i comportamenti promossi da altri organismi con competenze in ambito etico previsti dall'organizzazione dell'Ateneo.
5. I risultati della ricerca dovrebbero, direttamente o indirettamente, contribuire all'accrescimento delle conoscenze, allo sviluppo e al benessere della società, alla tutela dell'ambiente. A tale scopo, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale degli autori, l'Ateneo sostiene l'accesso aperto alla letteratura scientifica e ai prodotti della ricerca, anche attraverso la loro conservazione durevole, al fine di consentire l'esatta identificazione dei contenuti e salvaguardare la relativa integrità.



6. Nella distribuzione delle risorse destinate al finanziamento della ricerca, l'Università considera i bisogni e le specificità disciplinari, il contributo individuale e di gruppo apportato nell'ambito scientifico.
7. L'attività di supervisione dei laureandi e dei dottorandi comporta un impegno alla formazione attiva alla ricerca e alla promozione della loro indipendenza scientifica.
8. Nella pianificazione ed esecuzione della ricerca devono essere rispettati il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti, il diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, il diritto a non subire discriminazioni; devono essere altresì garantiti elevati livelli di protezione della salute, compresa quella dei ricercatori stessi.
9. L'Ateneo, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, si impegna a garantire la massima condivisione e diffusione dei risultati della ricerca e promuove l'accesso alla conoscenza e la scienza aperta attraverso ogni mezzo idoneo.
10. Fatto salvo quanto indicato nel preambolo al presente Codice, per quanto riguarda la ricerca *dual use* i ricercatori sono tenuti a rispettare quanto previsto dal parere "Dual use nella ricerca scientifica della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR" del 2016, comprese eventuali integrazioni e modifiche, e a garantire comunque il rispetto della disciplina UE e nazionale in vigore in tale ambito.

Articolo 30 – Responsabilità dei ricercatori e garanzia dell'integrità

1. Nella loro attività di ricerca i ricercatori si impegnano a:
 - a. rispettare i principi delle buone pratiche scientifiche, sia quelli riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale per tutti coloro che svolgono attività di ricerca, sia quelli specifici per i diversi ambiti di ricerca;
 - b. considerare le implicazioni di tipo etico, sociale, economico ed ecologico, associate al proprio lavoro di ricerca;
 - c. assumersi la responsabilità dei risultati della propria ricerca ed essere disponibili al confronto pubblico;
 - d. partecipare alle attività di monitoraggio e di valutazione individuale dell'attività di ricerca con spirito di collaborazione, certificando in modo corretto e veritiero i propri prodotti scientifici sugli archivi istituzionali.
2. I ricercatori, inoltre, sono pienamente responsabili di quanto contenuto nelle loro pubblicazioni scientifiche, se non specificato diversamente; gestiscono il materiale di ricerca (umano, animale, culturale, biologico, ambientale, fisico) con rispetto e cura, e in conformità alla vigente disciplina normativa in materia e con eventuali indicazioni



- fornite dalla Commissione Etica di Ateneo; sono tenuti all'aggiornamento delle proprie conoscenze, garantendo il legame tra ricerca ed insegnamento.
3. Quando coordinatori o supervisor nell'ambito dei gruppi di ricerca, i ricercatori hanno il compito di:
 - a. promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità e professionalità;
 - b. valorizzare le competenze individuali e definire le responsabilità di ciascun partecipante;
 - c. sollecitare il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico multidisciplinare;
 - d. assicurare una corretta gestione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca;
 - e. rispettare il principio di non discriminazione, diretto o indiretto.
 4. Nella loro attività, i ricercatori si impegnano, in particolare, a:
 - a. mantenere, in ogni stadio della propria carriera, un'adeguata attenzione ai temi dell'etica e dell'integrità della ricerca, trasmettendone altresì i valori ai giovani che intraprendono tale percorso;
 - b. citare con diligenza le fonti utilizzate nei prodotti della ricerca;
 - c. non alterare né inventare né ad attribuirsi risultati che non siano stati ottenuti dalla propria attività di ricerca;
 - d. produrre risultati di ricerca originali e a rispettare la proprietà intellettuale;
 - e. firmare una pubblicazione solo quando hanno contribuito alla sua progettazione o esecuzione o alla discussione dei risultati della ricerca;
 - f. correggere o ritrattare, se necessario, tempestivamente i risultati dei propri lavori, motivandone le ragioni;
 - g. garantire l'imparzialità durante i processi di revisione e valutazione;
 - h. classificare i propri prodotti applicando le indicazioni tipologiche dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e di altre Istituzioni ove pertinenti.

Articolo 31 – Pubblicità e trasparenza della ricerca

1. I ricercatori assicurano che l'accesso ai dati della ricerca sia "aperto quanto possibile e chiuso quanto necessario", che la loro gestione sia in accordo con i principi di rintracciabilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità, e forniscono indicazioni trasparenti su come accedervi.



2. In ogni fase della ricerca i ricercatori:
 - a. chiariscono, quando responsabili di un progetto di ricerca, modalità e regole che consentono l'accesso al dato o al materiale di ricerca originario da parte di coloro che, avendo lasciato il gruppo di ricerca, ne fanno richiesta;
 - b. garantiscono che i risultati della ricerca siano pubblici, eccetto nei casi in cui vi siano obblighi di confidenzialità o contrattuali;
 - c. pubblicano i loro risultati nel rispetto delle prassi di pubblicazione proprie di ogni disciplina, garantendo il più possibile i principi dell'open access.

Articolo 32 – Tutela degli animali coinvolti nella ricerca

1. I componenti dell'Università conformano le attività di ricerca che coinvolgono animali alle misure di protezione stabilite dalla normativa vigente e al concetto di benessere animale, e si impegnano ad aggiornarsi rispetto al dibattito etico, scientifico e sociale sui temi della sperimentazione animale.

Articolo 33 – Risultati della ricerca e contrasto del fenomeno del plagio

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale.
2. Nelle produzioni scientifiche collettive dev'essere riconosciuto e valorizzato il contributo di tutti i componenti del gruppo di ricerca. Dal novero dei coautori non vanno escluse le persone che hanno collaborato e, viceversa, non vanno incluse quelle che non hanno apportato contributi.
3. L'Università di Firenze non ammette alcuna forma di plagio, autoplagio e disonestà intellettuale, sia essa intenzionale o derivante da condotta negligente o dall'abuso della posizione gerarchica o d'influenza accademica.
4. Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a sé stessi o l'appropriazione della titolarità di progetti, idee, risultati di ricerche o invenzioni appartenenti ad altri, nonché l'attribuzione della paternità di un'opera dell'ingegno ad un autore diverso da quello reale.
5. Il plagio include l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti e prescinde dall'uso della lingua con la quale i prodotti scientifici sono presentati o divulgati.
6. L'Università di Firenze richiede ad ogni componente della comunità di contrastare e segnalare secondo le regole del presente Codice i casi di plagio di cui sia venuto a conoscenza.



7. L'Ateneo considera illegittima ogni forma di frode scientifica, tra cui, solo a titolo esemplificativo, la "fabbricazione" (l'invenzione di dati o di altri risultati), la "falsificazione" (la modifica, l'omissione o la soppressione di dati o risultati, oppure la loro manipolazione), il "plagio" (l'appropriazione di lavori o idee altrui), e ritiene che tali comportamenti compromettano la reputazione dell'Ateneo, minino la fiducia della società nei confronti della comunità scientifica e comportino un cattivo utilizzo di risorse.

SEZIONE III – NORME ETICHE NELLA TERZA MISSIONE

Articolo 34 – Aspetti etici della terza missione

1. L'Università di Firenze si impegna a promuovere azioni a supporto della terza missione.
2. In conformità con quanto enunciato nel preambolo al presente Codice, l'Università di Firenze non sviluppa attività di ricerca e, in conseguenza, di terza missione esplicitamente rivolte a fini bellici.
3. L'Università di Firenze si impegna a evitare attività di terza missione che possano determinare un rischio grave per la sicurezza, nella duplice accezione di sicurezza pubblica e incolumità delle persone singole.
4. Per "terza missione" si intende l'insieme di attività che riguardano:
 - a. lo sviluppo del contesto sociale, economico e culturale cui l'Ateneo fa riferimento;
 - b. la valorizzazione delle conoscenze (in via meramente esemplificativa, attività conto terzi, tutela e valorizzazione di diritti di proprietà intellettuale, industriale, spin-off, start-up e dei beni culturali);
 - c. la produzione e gestione di beni pubblici (in via meramente esemplificativa, la gestione di beni culturali e la tutela della salute attraverso trial clinici);
 - d. la formazione continua e le attività di pubblico impegno, ossia le attività organizzate istituzionalmente dall'Ateneo o dalle sue strutture, con impatto sociale e/o culturale, rivolte a un pubblico non accademico.
5. I ricercatori, quando invitati a fornire attività conto terzi e/o di ricerca applicata, esaminano con responsabilità la coerenza tra le richieste del committente e le competenze disponibili; quando coinvolti in attività di ricerca che possono avere risvolti etici, valutano se sottoporre i protocolli e le modalità di ricerca al competente Comitato etico per la ricerca secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento di funzionamento.



6. I ricercatori mantengono un'adeguata attenzione ai temi dell'etica, dell'integrità delle attività di terza missione, trasmettendone altresì i valori a tutti coloro che collaborano a tali attività.
7. I ricercatori sono consapevoli del compito che spetta all'Ateneo in termini di pubblico impegno e, quando coinvolti, contribuiscono per quanto di loro competenza alla buona riuscita delle attività promosse dall'Ateneo.
8. I ricercatori utilizzano tutti i dati raccolti secondo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
9. I ricercatori sono tenuti a comunicare all'Ateneo le informazioni necessarie a eseguire le verifiche finalizzate a determinare la tutelabilità delle invenzioni o delle creazioni che possono essere valorizzate dall'Ateneo in base alla vigente normativa di Ateneo.

Articolo 35 – Tutela della proprietà intellettuale

1. L'Università di Firenze promuove la tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale dei propri ricercatori, in collaborazione con gli stessi e nel rispetto delle premialità connesse all'attività inventiva prevista per legge.
2. I componenti della comunità universitaria condividono l'obiettivo di gestire nell'interesse pubblico i risultati della ricerca, la proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico. Tale obiettivo viene perseguito nell'attività istituzionale, nelle collaborazioni con enti pubblici e privati e nell'esercizio delle attività extraistituzionali.

Articolo 36 – Organismi partecipati e società aventi caratteristiche di spin off e start up universitarie

1. Gli enti ed organismi di cui all'art. 10, comma 3, dello Statuto, partecipati e/o accreditati, controllati direttamente o indirettamente, sono chiamati ad adottare norme di comportamento nel rispetto dei principi richiamati nel presente Codice.
2. Coloro che danno vita ai soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad assicurare assenza di concorrenza e conflitti di interesse in tutte le fasi della vita dei rispettivi enti o organismi.
3. Gli appartenenti alla comunità universitaria che svolgono la propria attività nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin off e start up universitari e negli organismi partecipati dall'Ateneo sono tenuti ad osservare le norme del presente Codice.

Articolo 37 – Incompatibilità e conflitti d'interesse nella terza missione

1. Qualsiasi appartenente alla comunità universitaria ha l'obbligo di astenersi da qualunque attività o dal prendere o promuovere decisioni direttamente o indirettamente o



partecipare all'adozione di qualsiasi relativa decisione qualora si trovi, nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e terza missione, in una situazione di incompatibilità in base alle norme vigenti o di conflitto di interessi di qualunque natura, anche se potenziale o riferibile a terze persone fisiche o giuridiche con cui si trovi in collegamento. Inoltre, è tenuto a dare tempestiva notizia della situazione in cui versa, con trasparenza e completezza, al responsabile apicale della struttura cui appartiene o presso la quale presta, anche occasionalmente, la propria attività, e di attenersi alle decisioni conseguenti.

2. I ricercatori sono tenuti al rispetto della disciplina del conflitto di interessi, evitano di usare contatti, informazioni e risultati della ricerca a fini personali e, quando coinvolti in attività di spin-off, start-up, consorzi e, in generale, di terza missione devono dichiarare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi che possa in qualche modo portare vantaggi all'impresa e ledere gli interessi e diritti dell'Ateneo.
3. In caso di procedure per l'acquisizione di servizi e forniture di ricerca, anche collegate a finanziamenti che prevedano consulenze e/o subcontratti, il responsabile delle attività di ricerca deve conformarsi alla normativa vigente in merito all'adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi.
4. Il ricercatore che versa in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne comunicazione e ad astenersi dal partecipare alla procedura. La mancata astensione costituisce fonte di responsabilità disciplinare.

CAPO V – STUDENTI

Articolo 38 – Principi generali e tutele fondamentali

1. L'Università di Firenze opera per la valorizzazione del merito degli studenti iscritti ai propri corsi di studio richiedendo comportamenti di cooperazione leale nei rapporti accademici con docenti e colleghi.
2. Gli studenti beneficiari delle pubbliche risorse messe loro a disposizione in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione hanno il dovere di farne uso responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione.
3. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, opzioni culturali e fede religiosa, hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo e di riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Università di Firenze secondo le regole di Ateneo; hanno diritto di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e



- dei principi di tolleranza e pluralismo; hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro.
4. Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Università di Firenze secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa di Ateneo; i rappresentanti degli studenti hanno il dovere di esercitare il proprio mandato con continuità, impegno e spirito di partecipazione.
 5. L'Università di Firenze persegue una politica per gli studenti rivolta a favorirne la mobilità nazionale e internazionale, a valorizzarne le capacità, a premiarne il merito e l'impegno, a cercare di rimuovere gli ostacoli perché gli studenti possano conseguire una preparazione di qualità e nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici, a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, anche attivando opportune modalità didattiche.
 6. Nei rapporti con gli studenti l'Università promuove un'efficace attività d'orientamento, finalizzata alla scelta attiva e consapevole del percorso universitario, al recupero di eventuali debiti o competenze disciplinare o trasversali, alla definizione più adeguata del percorso formativo personale, alla creazione e valorizzazione di opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro.
 7. L'Università promuove procedure trasparenti e condivise per la rilevazione, in forma anonima, delle opinioni degli studenti sulla erogazione e sull'organizzazione della didattica.

Articolo 39 – Diritti e doveri degli studenti e comportamenti sanzionabili

1. Gli studenti hanno diritto:
 - a. a una formazione di qualità, a lezioni ed attività formative disposte secondo il calendario accademico e le determinazioni del Senato accademico;
 - b. a una valutazione imparziale e a conoscere tempestivamente l'esito delle prove d'esame, nonché a ricevere spiegazioni sui criteri di valutazione;
 - c. di presentare piani di studio come previsto dalle norme vigenti;
 - d. ad accedere alle competenze scientifico-formative presenti in altri Corsi di studio, sia per gli insegnamenti che per lo sviluppo della tesi di laurea, secondo la disciplina del Regolamento didattico di Ateneo;
 - e. di scegliere insieme al docente l'argomento della tesi di laurea e di essere seguito da quest'ultimo lungo tutto il percorso di preparazione e discussione;
 - f. di poter promuovere autonomamente attività culturali tramite i bandi previsti dalla legge;



- g. di partecipare ad attività di avvio alla ricerca scientifica internazionale e nazionale, anche con la mobilità temporanea in istituzioni di formazione e ricerca anche internazionali.
2. L'Università di Firenze si impegna a rimuovere gli ostacoli di tipo fisico, culturale, sociale ed economico che limitano o impediscono l'accesso agli stessi diritti da parte di tutti, con particolare riguardo agli studenti con disabilità e DSA [in generale: problemi di salute], e favorisce l'integrazione degli studenti di nazionalità e culture diverse.
 3. Gli studenti hanno il dovere:
 - a. di partecipare, nei termini disciplinati dalla normativa di Ateneo, alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano il corso di studio al quale sono iscritti e di sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione anche in termini comparativi con strutture didattiche similari, anche internazionali;
 - b. di svolgere le prove di esame attenendosi ad un comportamento di correttezza e lealtà, astenendosi da comportamenti che arrechino disturbo, ostacolo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell'istituzione, come l'utilizzo di dispositivi o sistemi elettronici e informatici non autorizzati, rimanendo ferma la possibilità per il docente di sanzionare comportamenti scorretti annullando l'esame;
 - c. di svolgere la tesi o la prova finale esclusivamente attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno.
 4. La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi esclusivamente alla verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi per l'attività formativa oggetto dell'esame.
 5. Costituiscono comportamenti sanzionabili i fatti compiuti dagli studenti anche fuori dai locali e/o delle pertinenze universitarie, quando essi siano attinenti alla qualità di studente universitario e riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore o idonei ad arrecare pregiudizio all'immagine dell'Università di Firenze, senza preclusione delle eventuali sanzioni di legge. In particolare, costituiscono comportamenti sanzionabili:
 - a. la mancanza di lealtà e correttezza, gli inganni, la copiatura ed i falsi nelle prove di esame, nella partecipazione a esercitazioni e sperimentazioni e nella predisposizione di testi e tesi di laurea;
 - b. la falsificazione di documenti certificanti la propria carriera accademica o la propria situazione reddituale;



- c. l'adozione di comportamenti non rispettosi dell'integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento e la ricerca e/o ove si svolgano attività ludiche, ricreative, culturali;
 - d. il danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovano;
 - e. la violazione di obblighi e/o impegni, assunti verso l'Università e debitamente sottoscritti, in relazione allo svolgimento di attività ricreative e culturali;
 - f. l'adozione di comportamenti e/o lo svolgimento di attività, tesi ad inibire ad altri studenti l'esercizio delle proprie legittime prerogative negli spazi universitari;
 - g. la violazione dei regolamenti universitari.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono da intendersi integrate, per le parti compatibili, dalle Linee di indirizzo di Ateneo sull'utilizzo dell'Intelligenza artificiale nella didattica e per l'attività di studio.

CAPO VI - ACCERTAMENTO E SANZIONI

Articolo 40 - Accertamento delle responsabilità del personale

1. Ogni violazione del Codice etico, che non costituisca illecito disciplinare ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, integra un comportamento eticamente scorretto, da accertarsi in base agli articoli seguenti.
2. Il Responsabile della struttura verifica il rispetto dei doveri di ufficio da parte del personale. Con particolare riferimento ai docenti e ai ricercatori, il Responsabile verifica il complessivo impegno didattico, di ricerca e all'adempimento degli altri compiti istituzionali.
3. Nel caso si accerti una violazione dei doveri indicati nel comma 2, il Responsabile della struttura al quale afferisce il personale, previo confronto con l'interessato, deve senza indugio trasmettere tutta la documentazione rilevante sul punto al Rettore; quest'ultimo, valutate le predette segnalazioni, anche avvalendosi di un suo delegato, può avviare un accertamento ai sensi del presente Codice ovvero le procedure previste dalla normativa vigente in tema di responsabilità disciplinare informandone il Responsabile della struttura.
4. La valutazione sull'attività di ricerca è effettuata sulla base degli indicatori predisposti dall'Ateneo e ricavati da quanto in uso nella comunità scientifica internazionale, tenendo conto delle specificità delle aree disciplinari, anche in termini comparativi tra Strutture, gruppi di docenti e singoli docenti.



5. Il mancato assolvimento degli obblighi di natura didattica e di ricerca indicati nel presente Codice possono costituire motivo di avvio di procedimento disciplinare in capo al docente e al ricercatore, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo e delle altre norme vigenti in materia.

Articolo 41 – Sanzioni etiche nei confronti del personale

1. Sulle violazioni del presente Codice, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore, tenuto conto dell'istruttoria curata dalla Commissione etica di Ateneo.
2. L'accertata violazione delle sole regole etiche previste dal presente Codice, nel rispetto del principio di gradualità, dà luogo all'irrogazione anche cumulativa delle seguenti sanzioni.
3. Personale Docente:
 - a. richiamo riservato;
 - b. richiamo formale pubblico;
 - c. sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo;
 - d. sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno, ove applicabile;
 - e. decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, ove applicabile;
 - f. impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni.
4. Personale tecnico-amministrativo:
 - a. richiamo riservato;
 - b. richiamo formale pubblico;
 - c. decadenza dalla carica di rappresentante del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Ateneo, ove applicabile;
 - d. sospensione dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno, ove applicabile;
 - e. decadenza dall'incarico di responsabilità ricoperto ove applicabile;
 - f. impossibilità di ricoprire incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni.
5. La sanzione del richiamo pubblico di cui ai commi precedenti è pubblicata per una durata pari a quindici giorni in un'apposita sezione del sito web dell'Ateneo riservata agli utenti che dispongano del dominio di rete.



6. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice da parte degli altri membri della comunità universitaria indicati nell'articolo 2, comma 1 secondo periodo, comma 3 e comma 4, trovano applicazione, in quanto compatibili e in base al principio di proporzionalità, la procedura prevista nel presente Capo e le sanzioni previste nei commi precedenti, nonché la misura dell'esclusione dalle procedure di rinnovo dei contratti di didattica, di ricerca, di collaborazione e consulenza, anche a titolo gratuito.

Articolo 42 – Accertamento delle responsabilità e sanzioni di natura disciplinare nei confronti degli studenti

1. L'accertata violazione di regole etiche previste dal presente Codice, nel rispetto del principio di gradualità, dà luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni nei confronti degli studenti da parte del Rettore:
 - a. richiamo riservato;
 - b. richiamo formale pubblico, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 5, del presente Codice;
 - c. sospensione fino ad un massimo di dodici mesi dalla carriera universitaria;
 - d. sospensione dalla carica di rappresentante per un massimo di dodici mesi;
 - e. decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo ove applicabile.
2. Le violazioni dei doveri di cui al comma 5, lett. d) ed e) dell'art. 39 del presente Codice obbligano lo studente al risarcimento di tutti i danni civili comunque verificatisi, anche se ad opera di terzi.
3. Qualora l'accertamento della violazione delle norme del Capo V del presente Codice da parte degli studenti dia luogo a un procedimento disciplinare si applica esclusivamente il "Regolamento disciplinare per gli Studenti", nonché la normativa di settore, anche interna.

Articolo 43 – Avvio del procedimento per l'accertamento di comportamenti contrari al presente Codice

1. La segnalazione di un eventuale comportamento contrario agli obblighi del presente Codice può essere effettuata da chiunque ne abbia conoscenza, in forma scritta, al Rettore.
2. Salvo i casi di segnalazioni palesemente infondate, il Rettore avvia il procedimento per violazione del codice etico e contestualmente affida alla Commissione etica di Ateneo il compito di svolgere l'istruttoria ai sensi dell'articolo 45 del presente Codice.



3. Dell'avvio del procedimento il Rettore dà comunicazione al soggetto o ai soggetti interessati assegnando un termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa per produrre memorie e documenti alla Commissione etica di Ateneo.
4. Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di novanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4, il procedimento è estinto.
6. Nel caso di segnalazione attraverso il servizio "whistleblower", il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ne informa immediatamente il Rettore.
7. Il Rettore nel valutare le condotte che integrano violazione delle regole sull'integrità nella ricerca può attribuire un incarico a enti terzi o a personale esterno di sua fiducia.

CAPO VII – ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Sezione I – Organi consultivi e di verifica

Articolo 44 – Commissione etica di Ateneo

1. La Commissione etica di Ateneo, designata dal Senato accademico e nominata con decreto rettorale, è composta da sei membri effettivi e da sei membri supplenti nella seguente formazione:
 - a. tre effettivi e tre supplenti scelti tra il personale docente;
 - b. due effettivi e due supplenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo;
 - c. uno effettivo e uno supplente scelti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione.
2. I componenti del personale docente e tecnico-amministrativo possono essere anche esterni all'Università.
3. La Commissione etica di Ateneo è presieduta da un presidente, anche esterno all'Università, nominato dal Rettore e designato dal Senato accademico in aggiunta ai membri del comma precedente.
4. I componenti della Commissione etica di Ateneo agiscono con indipendenza e imparzialità di giudizio e operano nel pieno rispetto del principio di riservatezza durante il procedimento, per tutelare i soggetti coinvolti nell'istruttoria.
5. La Commissione etica di Ateneo rende pubblici, tempestivamente, i provvedimenti adottati con tutela della riservatezza dei soggetti sanzionati.
6. La Commissione etica redige annualmente una relazione sul rispetto delle norme del presente Codice.



7. La Commissione etica dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta.

Articolo 45 - Istruttoria dinanzi alla Commissione etica di Ateneo

1. La Commissione etica di Ateneo su richiesta del Rettore ai sensi delle norme del Capo VI del presente Codice effettua un'istruttoria nel rispetto del principio di imparzialità, della dignità delle persone coinvolte, della riservatezza delle informazioni, del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio degli interessati.
2. Per il solo fine di acquisire informazioni la Commissione può ascoltare l'interessato o gli interessati e le altre persone coinvolte. Essa, ai fini delle proprie attività, può richiedere atti e documenti agli uffici centrali e alle strutture decentrate dell'Ateneo.
3. La Commissione non può divulgare in alcun modo i dati e le informazioni raccolte a soggetti estranei al procedimento.
4. Al termine dell'istruttoria la Commissione trasmette al Rettore una relazione motivata sulle eventuali violazioni del presente codice. Il Rettore propone quindi al Senato accademico l'adozione di una delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo.
5. Nei casi di gravi violazioni la Commissione può proporre l'avvio del procedimento disciplinare. Restano ferme le disposizioni del vigente Statuto dell'Università in relazione alle ipotesi di maggiore gravità.

Articolo 46 - Funzioni consultive in materia di integrità della ricerca

1. La Commissione etica di Ateneo, su richiesta del Rettore, svolge altresì, con il supporto del Comitato etico per la ricerca e delle strutture amministrative dell'Università, le seguenti competenze:
 - a. fornire consulenza tecnico-scientifica sulle tematiche di propria competenza;
 - b. elaborare documenti di orientamento e indirizzo, linee guida e pareri di carattere etico-deontologico in materia di integrità nella ricerca;
 - c. proporre, per quanto di propria competenza, criteri, modalità e procedure per la valutazione e gestione delle principali criticità etiche emergenti negli ambiti di pertinenza dell'integrità nella ricerca;
 - d. sviluppare un piano di formazione, aggiornamento, prevenzione e verifica delle condotte scorrette nella ricerca (*Research Misconduct*);
 - e. svolge attività di consulenza etica per la gestione dei presunti casi di condotta scorretta nella ricerca che coinvolgano docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, strutture o risorse dell'Università;



- f. elaborare materiali didattici e documentazione specialistica e contribuire allo svolgimento di programmi di aggiornamento sui temi di propria competenza, nonché organizzare iniziative di divulgazione.
2. Il Rettore informa periodicamente il Senato accademico dei pareri ricevuti dalla Commissione e delle relative determinazioni.

Articolo 47 - Comitato etico per la ricerca

1. Il Comitato etico per la ricerca, organismo costituito e composto secondo criteri atti ad evitare conflitti di interesse e a garantire competenza scientifica, ha il compito di fornire, su richiesta, pareri, valutazioni, verifiche indipendenti ai responsabili scientifici della ricerca, alle strutture direttamente interessate e agli organi di governo dell'Università per assicurare che la ricerca venga svolta in accordo con i principi etici definiti dalla normativa internazionale, sovranazionale e nazionale, dello Statuto di Ateneo e del presente Codice. In particolare il Comitato ha i seguenti compiti:
 - a. fornire l'analisi etica delle proposte di ricerca e dei protocolli sperimentali sottoposti al suo esame;
 - b. esprimere valutazioni, qualora esse fossero necessarie per assolvere richieste provenienti da istituzioni nazionali, sovranazionali o internazionali, nonché richieste a valere su bandi di finanziamento;
 - c. predisporre, in collaborazione con le aree che si occupano del supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico e con la Commissione etica, un piano di informazione nei confronti del personale e degli studenti dell'Ateneo, al fine di favorire la consapevolezza relativa alle implicazioni etiche delle attività di ricerca.
2. Il Comitato esprime pareri, salvo nei casi riservati dalla legge ad altri comitati etici, su:
 - a. ricerche che coinvolgano esseri umani e che non prevedano sperimentazioni cliniche o che non sia in ogni caso di competenza del Comitato Etico Territoriale;
 - b. ricerche che coinvolgano la raccolta di dati personali ;
 - c. sperimentazioni con prototipi di ricerca, in base alla tipologia di dispositivo e la destinazione d'uso;
 - d. cooperazione alla ricerca con paesi terzi;
 - e. rispetto delle norme del presente Codice con riguardo a ricerche, tecnologie e informazioni che possano avere un *dual use*;
 - f. tecnologie e informazioni che potrebbero essere utilizzate per scopi non etici;
 - g. ricerche che possano arrecare danno ambientale.



3. La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con apposito regolamento sulla base delle norme del presente Codice.

Sezione II – Norme transitorie e finali

Articolo 48 - Misure di pubblicità

1. L'Università di Firenze promuove la massima conoscenza del presente Codice presso il personale e ne promuove e diffonde la conoscenza in tutti i rapporti di collaborazione istituzionale, di ricerca e di didattica.
2. Del Codice è prevista una traduzione in lingua inglese in un'apposita pagina web dell'Ateneo.

Articolo 49 – Disposizioni transitorie

1. Le procedure disciplinari o di accertamento di violazione di norme etico-comportamentali, già avviate a carico di docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti dell'Università di Firenze, proseguono e si concludono secondo la disciplina previgente all'entrata in vigore del presente Codice.
2. L'aggiornamento del presente Codice prevede, a garanzia della più ampia condivisione, una fase di consultazione pubblica che coinvolge i portatori di interesse, tra cui le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'Ateneo, le associazioni e altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e i soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'Ateneo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice, si rinvia alle disposizioni legislative, ai contratti collettivi di comparto vigenti ed alla disciplina statutaria e regolamentare interna.
4. Le modifiche al presente Codice sono emanate con decreto rettorale secondo la medesima procedura usata per la prima approvazione.
5. Le sanzioni previste nel Capo VI del presente Codice si applicano a decorrere dalla approvazione del decreto rettorale di modifica delle relative norme dello Statuto di Ateneo. Nelle more del procedimento di approvazione di quest'ultimo trovano applicazione le norme sanzionatorie previste nello Statuto dell'Ateneo e nel Codice di comportamento in attuazione dell'articolo 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, adottato con DR n. 98/2016.



Articolo 50 – Entrata in vigore

1. Il presente Codice è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell'Università di Firenze ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente Codice sostituisce integralmente il Codice etico di Ateneo (DR n. 687/2011) e recepisce, sostituendolo, il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Firenze, adottato in attuazione dell'articolo 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, adottato con DR n. 98/2016.

Firenze,

La Rettrice
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)

Visto del Dirigente competente
(Dott. Massimo Benedetti)